



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°376 TFT 23 del 17 aprile 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Giovanni Davide Pintus, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, e del rappresentante A.I.A. A.B sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 17 aprile 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 11/B

DEFERIMENTO della PROCURA FEDERALE a carico di :
GUGLIELMINO SERGIO, tesserato all'epoca del fatto per la A.S.D. Sporting Taormina
A.S.D. Sporting Taormina

Con nota 7973/219pfi 17-18/CS/sds dell'1-3-2018 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Guglielmino Sergio, cui ha attribuito la violazione dell'art1 bis c.1 C.G.S. per avere tenuto un comportamento non rispettoso dei principi di lealtà, correttezza e probità, avendo lo stesso inviato via Web al sig. Gemelli Enrico, arbitro della gara Sporting Taormina/Sporting Viagrande valevole per il campionato di Eccellenza e disputata il 19.3.17, il messaggio "Sei un pezzo di merda cornuto sbirro e infame spero solo di non incontrarti mai per strada grandissimo pezzo di merda tu e tutta la tua famiglia. CESSUUU. Infame. E' morto di fame".

Viene precisato altresì nel deferimento che il Guglielmino, in sede di audizione del 28/11/2017, ha ammesso di essere l'autore del messaggio ingiurioso, rivolto al direttore di gara a mezzo chat privata.

A titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4 c.2 C.G.S., la Procura Federale ha altresì deferito la A.S.D. Sporting Taormina in ordine all'addebito contestato al calciatore, all'epoca tesserato per la società.

E' stata allegata nota, con cui l'avv. Davide La Rosa, nella qualità di procuratore del sig. Castorina Mario, presidente della A.S.D. Sporting Taormina, comunica che il Guglielmino dopo l'accadimento del fatto è stato allontanato dalla società e chiede che alla stessa non sia inferta una sanzione superiore ad € 300.

Le parti deferite, sebbene regolarmente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni :

squalifica per tre gare a carico del sig. Guglielmino Sergio;
ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Sporting Taormina.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva che il messaggio è stato riportato su Facebook nel profilo intestato a "Sergio Pitu" ed è certamente riferibile a Guglielmino Sergio, il quale si era egli stesso attribuito l'appellativo di "Pitu" nel corso di un'intervista rilasciata a Goalsicilia.it e pubblicata in data 14.12.2016, quindi proprio nel corso della stagione agonistica 2016-2017, disputata per la società presieduta da Mario Castorina.

Considerato che tale messaggio, del quale il Guglielmino ha peraltro ammesso di essere l'autore, ha chiara portata offensiva e pertanto costituisce una evidente violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all'attività sportiva, sanciti dall'art. 1 bis c.1 del C.G.S., aggravata ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del C.G.S. per

essere stata la comunicazione formulata su Facebook, cioè con modalità tali da potere essere conosciuta da più persone, ritiene l'organo decidente di infliggere allo stesso la sanzione della squalifica fino al 31/12/2018.

Conseguentemente a titolo di responsabilità oggettiva va inferta alla A.S.D. Sporting Taormina una sanzione, che, anche in considerazione del cessato rapporto con il calciatore, tesserato dal 10.11.2017 per altra società, appare congrua nella misura di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi a carico del sig. Guglielmino Sergio, la squalifica fino al 31.12.2018 ed a carico della A.S.D. Sporting Taormina l'ammenda di € 300,00 (trecento/00)..

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse in osservanza degli artt 35 c.4.1 e 38 c.8 del C.G.S.

Procedimento 13/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA A.S.D. POLISPORTIVA CASTELBUONO, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 C.G.S., per le dichiarazioni effettuate dal suo tesserato, sig. Salvatore Sorci.

La Procura Federale, con nota 8146/841 pfi 17-18/CS/ps del 06 marzo 2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la società A.S.D. Polisportiva Castelbuono, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione alle dichiarazioni effettuate in data 02/02/2018 dal sig. Salvatore Sorci, suo tesserato, mediante il social network Facebook.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale rileva preliminarmente che il sig. Salvatore Sorci è stato deferito innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., trattandosi di allenatore di base iscritto nei ruoli del medesimo Settore Tecnico.

Allo stato degli atti, non essendo ancora stata pubblicata la relativa decisione, non è possibile scrutinare la violazione disciplinare ascritta alla società Polisportiva Castelbuono, costituendo l'affermazione di responsabilità del tecnico una questione pregiudiziale rispetto all'odierno caso di specie, ex art. 4 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, previa sospensione dei termini di prescrizione, rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 05/06/2018, in attesa della pubblicazione della decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.

Procedimento 636/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. ROSMARINO

Sig. Biagio Miceli (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Rosmarino)

Sigg. Gabriele Ambrogio, Antonio Santomarcò Terrano. Luca Di Blasi, Santo Pizzi, Simone Scarbaci e Alessio Cardillo, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato Seconda Categoria stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 26/01/2018 proc. 6648/367 pf 17-18 CS/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Rosmarino; l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. Biagio Miceli;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Gabriele Ambrogio, Antonio Santomarcò Terrano. Luca Di Blasi, Santo Pizzi, Simone Scarbaci e Alessio Cardillo

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 180,00 (centottanta//00) a carico della società A.S.D. Rosmarino;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese uno a carico del sig. Biagio Miceli;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Gabriele Ambrogio, Antonio Santomarcò Terrano. Luca Di Blasi, Santo Pizzi, Simone Scarbaci e Alessio Cardillo, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 637/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.C.D. VIRTUS ATHENA

Sig. Marco Casamento (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.C.D. Virtus Athena)

Sigg. Matteo Vallone, Andrea Montalbano, Francesco Dalia e Aurelio Basile, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato Terza Categoria stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 26/01/2018 proc. 6648/367 pf 17-18 CS/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

All'odierna udienza è comparso il Sig. Casamento Massimo, Presidente della società deferita all'epoca dei fatti, il quale rappresenta di aver depositato tutti i certificati medici relativi alla stagione sportiva 2015/2016 presso l'ufficio Affari Generali di Questo Comitato Regionale. Rappresenta anche che a causa del trasferimento della sede sociale della Società non è più in possesso di buona parte della documentazione pregressa ad eccezione del certificato medico del calciatore Vallone Matteo, che produce in copia. Chiede pertanto il proscioglimento da ogni addebito

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 300,00 a carico della società A.C.D. Virtus Athena;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi 3 a carico del tesserato deferito sig. Marco Casamento;

squalifica per 2 giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Matteo Vallone, Andrea Montalbano, Francesco Dalia e Aurelio Basile.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminato il certificato medico oggi prodotto in copia relativo al calciatore Vallone Matteo, rileva che lo stesso è stato emesso in data 21/12/15 e pertanto non è esimente della posizione del predetto calciatore e pertanto rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretutto dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società A.C.D. Virtus Athena;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese uno a carico del sig. Marco Casamento;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Matteo Vallone, Andrea Montalbano, Francesco Dalia e Aurelio Basile, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 638/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. PIANO TAVOLA CALCIO

Sig. Orazio Scalia (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Piano Tavola Calcio)

Sigg. Daniele Antonio Giuliano, Francesco La Mastra, Gianluca Michel Barone, Giuseppe Bruno ed Emanuele Tilotta, calciatori già tesserati per la società deferita. Campionato Terza Categoria stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 26/01/2018 proc. 6648/367 pf 17-18 CS/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Piano Tavola Calcio; l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi 6 a carico del tesserato deferito sig. Orazio Scalia;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Daniele Antonio Giuliano, Francesco La Mastra, Gianluca Michel Barone, Giuseppe Bruno ed Emanuele Tilotta.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 125,00 (centoventicinque//00) a carico della società A.S.D. Piano Tavola Calcio;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese uno a carico del sig. Orazio Scalia;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Daniele Antonio Giuliano, Francesco La Mastra, Gianluca Michel Barone, Giuseppe Bruno ed Emanuele Tilotta, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 17 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI